

TRE SPUNTI DI RIFLESSIONE ATTUALITA' DELLA PENALIZZAZIONE, DECLINO DEL WELFARE STATE E DESTATISTICALIZZAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO

COSTANZA MARGIOTTA

Università di Padova

Dipartimento di scienze giuridiche, politiche e studi internazionali

ABSTRACT

Stefano Anastasia's book offers three key reflections. The first concerns the expansion of penalization, which is increasingly presented as a solution to complex social issues, raising concerns about excessive criminalization. The second addresses the crisis of the Welfare State, where welfare policies have been progressively replaced by strategies of control and repression. Lastly, the third examines the reduction of statistical analysis of the public debate, highlighting how criminal law policies are increasingly driven by emotional narratives rather than empirical analysis.

KEYWORDS

Welfare State, Penalization, Reduction of Statistical Analysis, social cohesion, populism

1. Il senso della pena e più in generale il senso del diritto e della repressione penale come tema proprio della storia del diritto e della filosofia del diritto, è stato affrontato, in ogni tempo, tanto forti sono le connessioni con la struttura della società e con la manifestazione più significativa del potere di chi infligge la punizione.

Lo storico Massimo Sbriccoli ha dato un contributo significativo all'analisi del diritto penale, interpretandolo come fenomeno storico e sociale strettamente connesso allo sviluppo dello Stato moderno. Egli ha evidenziato come il diritto penale si sia evoluto dalla vendetta privata, tipica delle società primitive, a una funzione pubblica gestita dallo Stato moderno. Con la modernità, questa trasformazione ha segnato una frattura nella nozione di diritto e di pena, rendendo il relativo diritto non solo uno strumento di repressione, ma anche una garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini.

Secondo Sbriccoli, il diritto penale è in costante mutamento, perché cambia al mutare delle condizioni culturali e politiche di ogni epoca. In particolare, la nascita degli Stati moderni ha rappresentato una svolta cruciale: ha portato alla codificazione del diritto penale, alla progressiva umanizzazione della pena e al consolidamento del potere statale. In questo processo, il diritto penale ha svolto un ruolo chiave nella centralizzazione dell'autorità, contribuendo all'affermazione dello Stato come unica entità legittimata all'uso della legge.

Dal punto di vista teorico-giuridico, come recentemente hanno dimostrato Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel (*Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale*), giuristi, come l'austriaco Hans Kelsen, hanno sottolineato gli elementi di continuità tra gli ordinamenti giuridici premoderni e moderni. Secondo Kelsen, il tratto distintivo che accomuna tutti gli ordinamenti giuridici – primitivi e moderni, decentrati e accentrati – è la presenza di una sanzione per il comportamento contrario a quello prescritto, ovvero il carattere sanzionatorio del diritto.

Negli ordinamenti basati sulla vendetta di sangue, l'autotutela e il ricorso alla vendetta non sono considerati atti istintivi o antiggiuridici, ma costituiscono, secondo Kelsen, la prima vera e propria forma di sanzione giuridica. In questa prospettiva, non vi sarebbe alcuna discontinuità tra la vendetta di sangue nelle società primitive e la pena negli ordinamenti giuridici dello Stato moderno, poiché entrambe incarnano gli elementi essenziali del diritto, ossia quelli che accomunano tutti i sistemi giuridici.

Entrambe, infatti, rappresentano la tecnica specifica di un ordinamento coercitivo, ovvero quella tecnica *"che consiste nel suscitare la condotta umana socialmente desiderata attraverso la minaccia di una misura di coercizione, che deve essere eseguita in caso di condotta contraria"* (p. 175).

Dal punto di vista teorico-giuridico, per evidenziare gli elementi di discontinuità tra gli ordinamenti primitivi e quelli moderni, è necessario analizzare l'emergere progressivo dei momenti di differenziazione tra i sistemi basati sulla vendetta e gli ordinamenti penali moderni. Queste differenze si manifestano principalmente nella fase di applicazione del diritto, ovvero nel momento in cui la funzione di accertare l'effettiva sussistenza del fatto illecito viene affidata a un'"autorità oggettiva", come un tribunale (p. 190).

Secondo Kelsen, il passaggio più significativo nell'evoluzione delle procedure giuridiche risiede proprio nella centralizzazione di questa fase: l'attribuzione esclusiva a un organo specifico della competenza a eseguire la sanzione segna il distacco definitivo dai meccanismi di autotutela e di vendetta di sangue. In questo senso, il sistema penale moderno sostituisce i metodi di giustizia privata, diventando un elemento distintivo degli Stati moderni. Questa prospettiva, tuttavia, trascura l'idea del diritto penale moderno come meccanismo di limitazione della punizione arbitraria e della violenza privata.

Diversamente, per Sbriccoli, la vera frattura tra ordinamenti premoderni e moderni si realizza con l'affermazione della tutela dei diritti umani, che segna la

fine del carattere vendicativo della pena e trasforma il diritto penale in uno strumento di garanzia per i cittadini, anziché di mera repressione.

Tra gli elementi di discontinuità storicamente determinanti individuati da Sbriccoli e quelli di continuità teoricamente determinanti evidenziati da Kelsen, emerge con chiarezza il ruolo centrale della progressiva centralizzazione del potere statale. Tuttavia, ciò che resta in ombra in entrambe gli autori è il modo in cui il diritto penale viene giustificato nelle diverse epoche storiche, in particolare il cambiamento della sua legittimazione nel passaggio dagli ordinamenti premoderni a quelli moderni. Questo aspetto è fondamentale per comprendere non solo l'evoluzione strutturale del sistema penale, ma anche le trasformazioni ideologiche e normative che ne hanno accompagnato lo sviluppo.

Il diritto penale moderno si legittima proprio come argine al potere punitivo informale, una giustificazione che risulta difficilmente conciliabile con gli strumenti teorici di Kelsen. Secondo Kelsen, infatti, la vendetta non può essere considerata una forma di potere punitivo informale, poiché essa “soddisfa non solo un interesse individuale, ma anche un interesse collettivo” (p. 180), esercitando una funzione sociale preventiva. In questa prospettiva, la vendetta svolge un ruolo analogo a quello della sanzione, in quanto “*suscita la condotta umana socialmente desiderata attraverso la minaccia di una misura di coercizione, che deve essere eseguita in caso di condotta contraria*” (p. 180).

Il passaggio alla regolamentazione giuridica della punizione segna un'evoluzione fondamentale: il potere giuridicamente limitato non solo previene i delitti, ma impedisce anche l'applicazione di pene arbitrarie e ingiuste. In assenza del diritto penale moderno, frutto dell'illuminismo giuridico, il potere punitivo rimarrebbe privo di limiti e la pena conserverebbe la sua natura puramente vendicativa.

Se Hans Kelsen non offre strumenti adeguati a individuare i diversi modelli giustificativi necessari a rispondere alle domande sullo scopo del diritto penale, l'analisi storica di Sbriccoli, pur senza mettere al centro questa tematica, impone inevitabilmente di affrontarla. Sebbene la questione giustificativa non sia mai stata il fulcro della sua ricerca, il suo approccio storico rende impossibile ignorarla, offrendo una prospettiva dinamica e contestualizzata che manca nell'impostazione teorica di Kelsen.

Invece, recentemente è Stefano Anastasia, che nel suo ultimo libro *Le pene e il carcere*, ha posto il tema della questione della giustificazione del diritto penale tra i suoi obiettivi principali.

Oggi, nell'epoca dei populismi, l'analisi critica della giustificazione della penalizzazione assume un'importanza decisiva. Sempre più spesso si diffonde l'idea, ormai divenuta di senso comune, che l'espansione del diritto penale possa rappresentare la soluzione a tutte le problematiche sociali. In questo contesto, riflettere sulle ragioni che legittimano l'uso della sanzione penale è essenziale per contrastare una deriva che rischia di trasformare il diritto penale da strumento di

garanzia a semplice mezzo di repressione, svuotandolo della sua funzione limitativa del potere punitivo.

Stefano Anastasia, consapevole del fatto che il diritto è espressione della politica e che l'ordinamento giuridico formalizza le scelte politiche, non trascura il ruolo dell'uso politico del diritto. Come egli stesso osserva (*Le pene e il carcere*, p. 58), *"le trasformazioni della penalità non sono intelleggibili ignorando l'uso politico del diritto e della giustizia penale"*. Inoltre, tali trasformazioni *"non sono comprensibili sganciate dai cambiamenti avvenuti nei sistemi politici, nelle loro relazioni con il mondo della comunicazione, nella stessa natura dei regimi democratici"*.

Anastasia sottolinea inoltre che *"la storia dell'uso politico della giustizia penale è ben più antica delle sue declinazioni contemporanee, e anche più attuale della giustizia arbitraria dei sovrani"* (p. 80). L'uso politico della giustizia penale, infatti, non è una novità della modernità, ma è arrivato *"fin dentro la storia contemporanea degli Stati di diritto costituzionale, attraverso la selezione discrezionale dei beni meritevoli di tutela penale"* (p. 80). In questo senso, non vi sarebbe nulla di nuovo nell'impiego politico della giustizia penale, se non per un aspetto fondamentale: secondo Anastasia, ciò che caratterizza l'attuale fase storica è che i populistici non si nascondono più dietro l'astrazione della norma penale, ma individuano esplicitamente un bersaglio, un *nemico*, piuttosto che una condotta da criminalizzare.

Nel discorso populista, dunque, il *focus* si sposta dalla condotta criminale alla soggettività deviante, dando origine a quello che è stato definito *diritto penale dell'autore*, in contrapposizione al tradizionale *diritto penale del fatto*. Secondo Anastasia, questo cambiamento comporta la dissoluzione dei principi fondamentali del garantismo penale di tradizione liberale. Il diritto penale, nell'ottica populista, non avrebbe più la funzione di contenimento del potere punitivo, come teorizzato dalle concezioni del *diritto penale minimo*, ma si trasformerebbe in un dispositivo di esclusione e repressione mirata.

Il libro di Stefano Anastasia ci offre, tra gli altri, tre spunti di riflessione, che possono essere discussi in questa sede.

Il primo riguarda l'importanza che l'espansione della penalizzazione ha assunto nel contesto attuale. In un'epoca in cui il diritto penale viene spesso presentato come la soluzione a problemi sociali complessi, è essenziale interrogarsi sulle implicazioni di questa funzione e sui rischi di un'eccessiva criminalizzazione.

La seconda direttrice è legata alla crisi dello Stato sociale e al suo declino. Questo fenomeno ha reso il tema della penalizzazione sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico, portando alla sostituzione delle politiche di welfare con strategie di controllo e repressione.

Infine, la terza direttrice riguarda la *de-statisticalizzazione* del dibattito pubblico e la delegittimazione dei dati di realtà. In un contesto dominato da narrazioni emotive e da una crescente sfiducia nei confronti dell'analisi empirica, le scelte

politiche in materia di diritto penale vengono spesso guidate da percezioni soggettive e strategie comunicative.

2. Negli ultimi decenni, le democrazie occidentali, inclusa l'Italia, hanno registrato un'espansione progressiva del diritto penale, un fenomeno che, a partire dal 2022, si è ulteriormente intensificato attraverso una crescente criminalizzazione di comportamenti e fenomeni sociali, come dimostrano le più recenti misure repressive adottate contro varie forme di dissenso politico. L'ampliamento del diritto penale avviene su due fronti principali: da un lato, mediante un'inflazione legislativa, con l'introduzione di un numero sempre maggiore di nuove norme punitive; dall'altro, attraverso l'ampliamento delle figure di reato, con la penalizzazione di condotte come l'organizzazione di *rave party* o la *gestazione per altri (GPA)*.

Questa espansione non si sta limitando a un semplice aumento della popolazione carceraria, ma riflette un fenomeno più ampio: la penalizzazione come strumento di controllo sociale. Se in passato il diritto penale moderno aveva la funzione di contenere l'arbitrio punitivo e di garantire la coesione sociale, oggi il suo ruolo appare profondamente mutato. La criminalizzazione viene sempre più spesso presentata come una panacea a qualsiasi problema sociale, contribuendo a rafforzare una dipendenza sistematica dalla repressione, che viene proposta come unica risposta politica.

Viviamo nell'era del *populismo penale* e della *democrazia consensuale*, fenomeni analizzati da Luigi Ferrajoli e ripresi da Stefano Anastasia con un approccio più attento alla concretezza dei dati di realtà. Un contesto in cui si manifesta un crescente bisogno di risposte emotive e rassicurazioni e in cui il diritto penale viene investito di significati simbolici e ideologici.

Anastasia evidenzia come *“l'uso simbolico del diritto penale sia diventato un capitale essenziale nella ricerca e nel consolidamento del consenso politico”* (p. 66). In questa prospettiva, *“si comprendono la centralità delle campagne di law and order nelle competizioni elettorali contemporanee e la pratica del governo attraverso la criminalità”* (p. 66). L'uso politico della giustizia penale si inserisce in una trasformazione più ampia dei sistemi democratici, sempre più orientati alla ricerca del consenso immediato. In questo scenario, il diritto penale diventa lo strumento più efficace per il consolidamento del potere, non più fondato su una *democrazia attiva*, ma su una *democrazia passiva*, in cui la volontà popolare non si esprime attraverso la partecipazione, ma per adesione.

Ferrajoli descrive questo passaggio come il tramonto della democrazia rappresentativa e l'ascesa di un nuovo regime *demo-consensuale*, un nuovo regime politico fondato sulla rilevazione del consenso popolare più che sull'esercizio del potere popolare. Se nel Novecento i partiti politici e i sindacati svolgevano una funzione pedagogica di mediazione tra cittadini e istituzioni, oggi questa intermediazione è venuta meno, lasciando spazio a un rapporto diretto tra

politica e opinione pubblica, spesso alimentato da dinamiche emozionali piuttosto che da un autentico confronto democratico. I movimenti e gli attori politici populistici si presentano come i più coerenti interpreti di questa trasformazione, facendo del diritto penale non solo uno strumento di repressione, ma anche un efficace mezzo di costruzione del consenso.

Il populismo contemporaneo si caratterizza per *“il perseguimento di un quadro di politiche penali finalizzato a guadagnare voti piuttosto che a ridurre i tassi di criminalità o promuovere giustizia”* (p. 69) e può essere inteso come *“una strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare, rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto penale, tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione”*.

Secondo Anastasia, la criminalità stessa sarebbe divenuta uno *strumento di governo sociale*, utilizzato per giustificare politiche penali repressive e per rafforzare il controllo sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Il diritto penale, allora, non è più un mezzo di regolazione imparziale della giustizia, ma si trasforma in un dispositivo politico, modellato sulle esigenze del consenso elettorale, piuttosto che su un’effettiva razionalità giuridica e criminologica.

Il populismo penale impone ai governi un costante monitoraggio del sentimento collettivo e della percezione del rischio, che favorisce risposte politiche basate su strategie securitarie e punitive mentre la pena assume una funzione rassicurante, diventando uno strumento di legittimazione politica che rafforza la connessione tra populismo penale e consenso elettorale.

Un esempio emblematico di questa dinamica è la cosiddetta *“guerra alla criminalità”*, un’espressione che segnala una profonda trasformazione del diritto penale. In un autentico Stato sociale di diritto, il sistema penale dovrebbe svolgere una duplice funzione: da un lato, proteggere i diritti fondamentali attraverso la repressione dei reati; dall’altro, limitare l’abuso del potere punitivo per garantire un equilibrio tra sicurezza e libertà. Tuttavia, quando il legislatore trascura questa seconda funzione, il diritto penale si trasforma in un dispositivo bellico, in cui il cittadino non è più soltanto un soggetto di diritti, ma può essere ridefinito come un *nemico da neutralizzare* (cap. 4).

Come osserva Anastasia, si assiste alla sistematica identificazione di *“un nemico potente con i profughi che arrivano dal mare, con i tossici che ciondolano per le città, con gli autori di piccoli reati seriali”* (p. 75).

A questa logica appartiene anche la proliferazione di nuove figure di reato, come la criminalizzazione dei *rave party*, della *gestazione per altri (GPA)* e del dissenso politico. Si tratta di esempi emblematici di un processo di *espansione della penalizzazione*, in cui il diritto viene strumentalizzato per finalità politiche piuttosto che per una reale tutela sociale. Questo fenomeno, alimentato dal populismo, mina la razionalità del sistema penale e riduce lo spazio per soluzioni

giuridiche basate su principi garantisti, compromettendo l'equilibrio tra repressione e tutela delle libertà fondamentali.

Nelle società basate sul modello neoliberale, il criterio di *meritevolezza del castigo* finisce per fondarsi sulla presunzione che chi non è in grado di sfruttare le opportunità offerte dal sistema meritocratico debba inevitabilmente subirne le conseguenze. L'accesso alle opportunità viene teorizzato come universalmente garantito, ma chi non riesce a coglierle viene considerato responsabile del proprio fallimento e, di conseguenza, ritenuto meritevole di punizione. Questo approccio esalta le libertà individuali, trasformando ogni persona in un *imprenditore di sé stesso*: il successo è il frutto della capacità individuale di competere, mentre l'insuccesso diventa colpa dell'individuo e non della struttura sociale. Chi non riesce a adeguarsi a questa logica competitiva non viene sostenuto, ma disciplinato, penalizzato e, nei casi più estremi, incarcerato.

La penalizzazione assume così il ruolo di meccanismo di *esclusione sociale*, funzionale non più alla coesione della società, ma al mantenimento dell'ordine neoliberale. Il sistema penale, che dovrebbe garantire stabilità e coesione sociale, finisce invece per generare il risultato opposto: se si trasforma in uno strumento di vendetta e repressione indiscriminata, produce nel lungo periodo fratture profonde, alimentando sfiducia e contrapposizione sociale anziché promuovendo sicurezza e giustizia.

Il diritto penale si configura sempre più come uno *strumento di gestione simbolica della marginalità sociale*, riproducendo dinamiche arcaiche di esclusione e punizione. In particolare, esso richiama il *rito sacrificale della vendetta di sangue*, tipico delle società premoderne, mettendo in discussione quella cesura storica che la modernità e la centralizzazione del potere statale avevano prodotto. In questa prospettiva, la punizione riacquista un significato ancestrale, rinsaldando il legame tra giustizia e vendetta all'interno della cultura contemporanea.

La tradizionale distinzione tra i sistemi giuridici premoderni e moderni, basata sull'accentramento del monopolio punitivo da parte dello Stato, si assottiglia progressivamente. La penalizzazione, infatti, non si limita più a seguire principi razionali di deterrenza o riabilitazione, ma si allinea sempre più a un sentimento di vendetta diffuso nella società, rafforzando una logica punitiva arcaica e regressiva.

L'uso strumentale del diritto penale si alimenta, e al tempo stesso alimenta, un *desiderio di vendetta* che genera un circolo vizioso tra populismo e neoliberismo: il primo, facendo leva sulla paura e sull'insicurezza, promuove politiche repressive per consolidare il consenso; il secondo, attraverso la penalizzazione selettiva della marginalità, riproduce le disuguaglianze sociali e rafforza il controllo sulle fasce più deboli della popolazione.

Dai capitoli del libro di Anastasia dedicati alla giustizia penale nell'era dei populismi e alle giustificazioni del diritto di punire emerge con chiarezza come la

pena abbia ormai assunto un *valore rassicurante* per la società, alimentando pulsioni collettive di paura e vendetta. La funzione del diritto penale si è progressivamente trasformata, diventando sempre più uno strumento simbolico di controllo sociale piuttosto che un mezzo razionale di tutela giuridica.

Anastasia sottolinea con forza la necessità di contrastare questa deriva, distinguendo nettamente tra *diritto* e *potere di punire*. Per farlo, occorre riscoprire il *volto costituzionale della pena* e riaffermare una concezione umanizzata della sanzione penale, fondata sui principi del garantismo e della dignità della persona. Tuttavia, tra le pagine del suo lavoro emerge anche un ulteriore aspetto fondamentale: la convinzione che il rafforzamento dello *Stato sociale* sia una condizione essenziale per limitare l'espansione della penalizzazione e per ridurre il ricorso al diritto penale come strumento principale di gestione del disagio sociale. Senza un sistema di welfare solido e inclusivo, il rischio è che la repressione continui a sostituire le politiche di giustizia sociale, perpetuando un modello punitivo fondato sulla marginalizzazione e sull'esclusione.

3. Il secondo spunto di riflessione offerto dal libro di Anastasia riguarda proprio il *declino dello Stato sociale* e il conseguente spostamento del baricentro della sicurezza dal welfare sociale al *welfare penale*. La questione cruciale che emerge è perché l'opinione pubblica trovi rassicurante il modo in cui oggi viene gestita la giustizia penale. Se la risposta a questa domanda risiede nel progressivo smantellamento del welfare, diventa allora più chiaro il motivo per cui si sia affermata la logica della *criminalizzazione dell'emarginazione*.

Di fronte alla crescente incapacità dello Stato di rispondere alle richieste di sicurezza sociale, la repressione penale sembra l'ultimo baluardo percepito della sua presenza. Uno Stato del tutto deficitario nel garantire assistenza sociale si ripropone nella sua veste più rassicurante: quella del *paladino del welfare penale*, che trasforma l'emarginazione sociale in una minaccia da neutralizzare. La povertà, la precarietà abitativa, la marginalità economica vengono presentate non come problemi da risolvere con politiche sociali, ma come fonti di insicurezza pubblica da affrontare con strumenti repressivi.

In questa logica, la giustizia penale interviene su *imbrattatori, partecipanti ai rave parties, occupanti abusivi, questuanti, donne incinte o con figli piccoli in condizioni di precarietà, e soprattutto migranti*, identificati come elementi di disturbo e disordine. La repressione del malessere sociale diventa così un'operazione rassicurante, capace di soddisfare il bisogno collettivo di sicurezza proprio attraverso la *constatazione che lo Stato esiste e agisce*, seppur nella sua forma più punitiva.

In questa prospettiva, il diritto penale viene presentato come *uno strumento insostituibile per garantire la sicurezza*, in risposta ai diffusi sentimenti di insicurezza che attraversano la società. Tuttavia, questo processo non solo distorce il ruolo del diritto penale, trasformandolo in un dispositivo di controllo sociale

anziché di tutela giuridica, ma contribuisce anche a legittimare un modello di Stato che abdica progressivamente alla sua funzione sociale per concentrarsi esclusivamente sulla repressione.

Il rischio concreto è che la funzione tradizionale del diritto penale, ossia garantire la *coesione sociale*, venga ormai percepita come l'*ultimo baluardo dello Stato sociale*. Questo accade perché lo *statualismo penalistico* - ovvero l'idea di uno Stato che interviene attivamente attraverso la repressione penale - rischia di apparire come l'unico strumento ancora efficace per affrontare le ingiustizie sociali. In un contesto in cui lo Stato, incapace di fornire sicurezza sociale, ha trasformato il diritto penale in uno strumento di controllo della marginalità e il potere punitivo è diventato, paradossalmente, l'*ultima forma di assicurazione* che lo Stato offre ai suoi cittadini.

Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio: nel modello neoliberale contemporaneo, che esalta le libertà individuali e trasforma ogni individuo in un *imprenditore di sé stesso*, il sostegno dello Stato sociale viene progressivamente smantellato. Le risorse statali, invece di essere destinate al welfare e alla protezione delle fasce più vulnerabili, vengono dirottate verso altri capitoli di spesa, lasciando la repressione penale come unica risposta visibile e immediata alle paure e insicurezze della società.

La crisi dello Stato è strettamente legata alla trasformazione dei modelli di convivenza sociale, un cambiamento divenuto evidente già dalla fine del secolo scorso. In questo contesto, è mutata anche la *giustificazione del diritto penale*: mentre un tempo la risposta ai problemi sociali era ricercata attraverso strumenti di *giustizia sociale*, oggi la tendenza dominante è quella di affrontarli attraverso la *giustizia penale*.

Le richieste provenienti dalla società suggeriscono che le tensioni e le disuguaglianze non debbano più essere risolte con politiche di inclusione e riequilibrio, ma con misure punitive. Tuttavia, quando i governi riconoscono e assecondano il *bisogno diffuso di reazione violenta e di ritorsione*, il diritto penale assume forme sempre più repressive, e si trasforma in uno strumento di giustizia sostanzialmente *vendicativa e violenta*. Questa deriva porta a un paradosso: invece di limitare la violenza nella società - come storicamente giustificato dalla nascita stessa del diritto penale moderno - esso finisce per amplificarla, normalizzando una logica punitiva che alimenta la violenza nella società anziché mitigarne le cause.

La domanda sociale di *sicurezza* viene sempre più interpretata non come una richiesta di *sicurezza sociale*, ma come una *domanda securitaria*, la cui unica risposta sembra essere la giustizia penale. Le stesse istanze sociali non vengono più rivolte al sistema di giustizia sociale, ma direttamente a quello penale, che diventa il principale - se non l'unico - strumento attraverso cui lo Stato interviene nelle dinamiche di esclusione e disagio. E, viceversa, anche quando la società esprime una domanda di sicurezza sociale, i governi rispondono offrendo

sicurezza *dal rischio criminale*, spacciandola per una reale presa in carico delle richieste di aiuto provenienti dalla società stessa. Un esempio emblematico è la gestione della *carenza abitativa*: invece di investire nell'assegnazione di alloggi popolari a chi ne ha bisogno, la risposta è l'organizzazione sistematica di sgomberi delle case occupate, che trasforma un problema sociale in un problema di ordine pubblico.

In questo contesto, la pena finisce per assumere la funzione di una *forma surrogata di sicurezza sociale*: a una domanda di protezione e assistenza, lo *Stato securitario* risponde con la repressione, soddisfacendo così anche gli *appetiti vendicativi* diffusi nella società e alimentati da una *democrazia del consenso*, in cui il diritto penale viene percepito come l'unico strumento ancora efficace. La pena piace perché *rassicura*; appare come *l'ultima prestazione dello Stato* rimasta, l'unico retaggio di uno *Stato sociale di diritto* ormai in disfacimento.

Il diritto penale finisce, così, per essere percepito come *l'unico elemento del welfare che funziona*, con il carcere trasformato in una soluzione sistemica alla marginalità sociale. In questo senso, il sistema penale non è più solo un segmento dell'apparato giuridico, ma diventa un *pezzo centrale del sistema sociale complessivo*, l'ultima assicurazione che lo Stato sembra offrire ai cittadini.

Oggi assistiamo a un *ritrarsi del welfare* e a un'espansione della punizione: mentre la politica sociale diventa sempre meno generosa, la politica penale si intensifica, riducendo progressivamente l'aspetto umano delle politiche penali. Questo fenomeno evidenzia come *assistenza e punizione* siano ormai percepite come *due modalità alternative di governo della povertà* all'interno di una società civile.

È stato, peraltro, sottolineato da François Bonnet come esista una *relazione inversa tra la generosità delle politiche sociali e l'intensità della politica penale*. In altre parole, nei paesi in cui il welfare è forte e inclusivo, il sistema penale tende a essere più indulgente, mentre nei contesti caratterizzati da politiche sociali restrittive si registra un *alto tasso di incarcerazione e una maggiore espansione della penalizzazione*. Questo rapporto inverso dimostra come il diritto penale, lungi dall'essere un semplice strumento di giustizia, venga spesso utilizzato come *meccanismo sostitutivo del welfare*, con la repressione che prende il posto della protezione sociale.

Questa riflessione trova ulteriore conferma nelle pagine di Anastasia, che ci spingono a interrogarci su un punto cruciale: la società riconosce forse meriti ai governi e ai partiti politici che rafforzano le politiche penali perché, almeno in quel contesto, lo Stato appare presente e attivo? In altre parole, mentre il declino dello Stato sociale sembra inarrestabile – e la sua ristrutturazione non rientra nei piani delle forze politiche in una *democrazia del consenso* – le politiche repressive offrono un'illusione di stabilità e controllo, diventando l'unico ambito in cui lo Stato continua a manifestarsi con forza.

Un'analisi delle *correlazioni tra il restringimento del welfare e l'espansione della punizione*, soprattutto in società segnate da un progressivo abbassamento degli standard di vita delle classi lavoratrici e dall'impoverimento della classe media, potrebbe fornire strumenti essenziali per comprendere non solo le attuali giustificazioni della penalizzazione, ma anche la logica sottostante all'espansione del diritto penale.

Ciò porterebbe inoltre a una consapevolezza fondamentale: la gestione delle popolazioni *non più integrate* nei tradizionali meccanismi economici - quelle escluse dai mercati del lavoro, vittime della rottura del compromesso tra capitale e lavoro, che spesso esibiscono comportamenti percepiti come "sgradevoli" (come il vagabondaggio) - non può essere affidata esclusivamente al diritto penale. Considerarle una minaccia all'ordine sociale e rispondere con la repressione significa ignorare che *la reale sicurezza delle società contemporanee dipende dalla capacità di fornire risposte di welfare sociale*, piuttosto che dalla criminalizzazione della marginalità.

Se la domanda sociale di sicurezza viene sempre più interpretata come una richiesta di *giustizia penale* piuttosto che di *sicurezza sociale*, è essenziale contestare questa visione. Non basta una risposta meramente *tecnico-giuridica*; servono nuovi strumenti per *produrre giustizia sociale* e comprendere, in profondità le reali esigenze della società.

Oggi assistiamo alla *fine delle prestazioni sociali*, alla *perdita di status della classe media* e a un *risentimento crescente* dovuto alla mancanza di protezione. La precarietà e l'insicurezza che colpiscono le classi popolari generano una domanda continua di sicurezza, che viene sistematicamente canalizzata verso l'ampliamento del sistema penale. L'insicurezza sociale, in altre parole, viene trasformata in insicurezza criminale, per giustificare l'espansione di tale sistema.

Per invertire la rotta, è necessaria una *politica di ricostruzione dei legami sociali* e di rafforzamento delle relazioni di solidarietà all'interno della società. Bisogna rispondere alle domande sociali attraverso strumenti alternativi al diritto penale, affrontando alla radice la *crisi sociale* che alimenta l'espansione della penalizzazione. In assenza di una riforma in questa direzione, *il carcere e la penalizzazione continueranno a funzionare come l'unico sistema di disciplinamento dell'esclusione sociale*.

È necessario un cambiamento strutturale: infatti, *la sicurezza reale dipende dal rafforzamento del welfare e non dalla criminalizzazione delle marginalità*.

4. Per compiere questo passaggio, è fondamentale affrontare il *terzo e ultimo spunto di riflessione* proposto da Anastasia nel suo libro: la *destatizzazione del dibattito pubblico*. Il modo in cui la criminalità viene percepita e discussa nella società contemporanea non si basa sui dati reali del fenomeno, ma su una costruzione mediatica e politica che alimenta paure collettive e, di conseguenza, la domanda di sicurezza punitiva. L'uso politico della paura, in altre parole, sembra

aver delegittimato la statistica, alimentando il populismo penale e giustificando l'espansione del diritto punitivo.

Se i dati effettivi sulla criminalità fossero comunicati in modo corretto, la *produzione di paura* e la conseguente *ansia di sicurezza* si ridurrebbero sensibilmente. Come sottolinea Anastasia, *“la costruzione sociale dell'insicurezza soggettiva come paura di diventare vittima di reati, se non come percezione di esserlo già, costituisce un elemento essenziale dell'uso populista del diritto e della giustizia penale, che passa per la delegittimazione di ogni dato di realtà riguardante le effettive condizioni di rischio di esposizione a fenomeni criminali”* (p. 77).

Citando Anselmi, Anastasia evidenzia come la *destatisticalizzazione* riveli la natura retorica del *populismo penale*: le argomentazioni che animano il dibattito pubblico sono orientate a persuadere i cittadini piuttosto che a informarli correttamente. Questo meccanismo genera un *circolo vizioso*: la percezione distorta del rischio criminale alimenta *richieste di rassicurazione* a cui la politica risponde con *misure repressive*, senza però incidere sulle cause reali del disagio sociale.

Di fronte a questa dinamica, diventa evidente essenziale – come sostiene Anastasia – la reintegrazione dei dati reali nel dibattito pubblico per ridurre la percezione distorta della criminalità e per orientare le politiche verso soluzioni di prevenzione piuttosto che di repressione.

A questo punto si apre una questione cruciale: *come tornare ai dati statistici senza ideologizzarli?* In un contesto in cui la percezione della criminalità è costruita più su narrazioni mediatiche e politiche che su dati reali, la sfida è riabilitare l'uso della statistica come strumento di analisi razionale, evitando al tempo stesso il rischio che essa diventi un nuovo strumento di discriminazione.

Una domanda che potrebbe essere posta all'autore del libro, come spunto per ulteriori approfondimenti, riguarda proprio il rapporto tra *statistica, informatica e diritto penale*. Nonostante le critiche alla *giustizia penale predittiva* – che utilizza algoritmi e tecniche di profilazione per prevedere e prevenire crimini futuri – è possibile chiedersi se l'integrazione di questi strumenti possa, paradossalmente, *ridurre la penalizzazione della marginalità sociale* e quindi aprire la strada a una fase di *depenalizzazione*.

Certo, il rischio di derive tecnocratiche e di una nuova forma di *controllo sociale selettivo* – basato su logiche di *profilazione del rischio* – resta un aspetto che merita una riflessione approfondita. La domanda fondamentale rimane dunque se sia possibile *usare questi strumenti per una politica di sicurezza più giusta e inclusiva*, anziché per perpetuare le dinamiche punitive dello *Stato securitario*.

La *giustizia predittiva* rappresenta una delle innovazioni più controverse nel panorama giuridico contemporaneo: essa promette di *migliorare l'efficacia della prevenzione del rischio*, potenzialmente *riducendo la penalizzazione* e favorendo un approccio più mirato alla sicurezza, sebbene il principale rischio di questi

strumenti risieda nel modo in cui vengono addestrati: se gli algoritmi – come spesso accade – si basano su dati storici discriminatori finiscono per perpetuare e amplificare i *pregiudizi sistemici* già presenti nella giustizia penale.

Ma qui si apre una *provocazione* interessante: se fosse possibile sviluppare algoritmi *non discriminatori*, addestrati in modo da evitare i *bias* pregressi, il dato statistico dedotto dall'intelligenza artificiale potrebbe diventare uno *strumento utile per la prevenzione del rischio*?

Nel contesto della giustizia penale e della penalizzazione, ci si deve chiedere se l'impiego dell'informatica e della statistica per la valutazione del rischio possa limitare l'espansione del potere punitivo e favorire un maggiore sviluppo del diritto alla prevenzione del rischio. L'utilizzo di dati reali informatizzati potrebbe contribuire a ridurre le paure e le ansie sociali, diminuendo così la domanda di sicurezza indirizzata alla giustizia penale e riportando il dibattito sulla necessità di un rafforzamento dello Stato sociale.

L'intersezione tra informatica e statistica potrebbe confermare, con maggiore oggettività, che la marginalità economica e sociale non è automaticamente sinonimo di pericolosità. Di conseguenza, questa condizione dovrebbe essere affrontata attraverso strumenti di *giustizia sociale*, piuttosto che con soluzioni di *giustizia penale*. Il futuro della giustizia predittiva dipende, allora, dalla capacità di evitare *bias* discriminatori e di utilizzarla per fini preventivi anziché repressivi: un uso responsabile di essa potrebbe servire non tanto a rafforzare il controllo repressivo, quanto a guidare *politiche di prevenzione basate sul welfare*, identificando i contesti in cui è più urgente intervenire con misure sociali piuttosto che penali.

La crescente domanda di sicurezza alimenta, oggi, l'espansione del sistema penale, mentre la retorica della lotta al crimine viene utilizzata per consolidare il potere, spesso attraverso un uso autoritario del diritto. Per contrastare questa deriva, è fondamentale, quindi, ristabilire la funzione originaria della pena: garantire la coesione sociale, evitando che essa si trasformi in un mero strumento di controllo e repressione, come accaduto, negli ultimi decenni, anche nelle democrazie occidentali.